Penale Sent. Sez. 4 Num. 49602 Anno 2018
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: SERRAO EUGENIA
Data Udienza: 19/10/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIOUF MAMADOU nato il 29/10/1986

avverso la sentenza del 05/04/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29/04/2016 la Corte di Appello di Messina, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto Diouf Mamadou colpevole dei reati di cui agli artt.171 *ter* L. 22 aprile 1941, n.633 e 648 cod.pen. per aver detenuto per la vendita 549 CD abusivamente duplicati o riprodotti senza il contrassegno SIAE, che aveva a sua volta acquistato al fine di procurare a sé o ad altri un profitto e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art.648, comma 2, cod.pen., lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed €.300,00 di multa.

2. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n.18486 del 9/02/2017, aveva annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per la seguente motivazione: «*Come chiarito dalla sentenza a Sezioni Unite 24476/2010 la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art.58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche) (Sez.U, 24476 del 22/04/2010 - dep. 30/06/2010, Gagliardi Rv. 247274; Sez.3, n.17013 dell'8.3.2016, Bolognini, Rv.266639). Deve pertanto ritenersi non pertinente la motivazione resa in relazione al diniego della richiesta conversione, fondata sulle condizioni di impossidenza del prevenuto*».

3. La Corte di Appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice del rinvio, con la sentenza in epigrafe, ha rideterminato la pena ai sensi dell'art.135 cod. pen. in euro 45.300,00 di multa.

4. Mamadou Diouf propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale *ex* art.606 lett.b) cod.proc.pen., deducendo che il criterio di ragguaglio previsto dall'art.135 cod.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pen. pone un problema di violazione dell'art.3 Cost. rispetto alla previsione dell'art.459, comma 1-*bis*, cod.proc.pen. introdotto con legge 23 giugno 2017, n.103, che consente al giudice di tenere conto della condizione economica dell'imputato per calibrare l'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva partendo da un valore minimo di euro 75 per giorno ed ammettendo la sostituzione anche per l'imputato gravato da precedenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nei termini in cui è proposto, è manifestamente infondato.

2. L'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. consente al pubblico ministero la richiesta di decreto penale quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva. Il comma 1 *bis* del medesimo articolo, introdotto dall'art. 1, comma 53, L. n.103 del 23 giugno 2017, stabilisce ora che «*nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133 ter del codice penale*».

2.1. Tale disposizione deroga a quanto disposto dall'art. 135 cod. pen. in ordine al ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, disponendo che il computo vada effettuato calcolando 250,00 euro o frazione di 250,00 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva ed è finalizzata, come si ricava dai lavori parlamentari, alla riduzione del numero dei detenuti presso le strutture carcerarie ed all'incameramento di maggiori somme, sebbene non quantificabili. L'elaborazione dottrinaria ha consentito di evidenziare un ulteriore intento del legislatore, consistente nella necessità di diminuire il numero delle opposizioni al decreto penale di condanna, che si ritengono motivate soprattutto dalla gravosità della pena pecuniaria sostitutiva applicata.

2.2. La modifica apportata alla norma codicistica, tuttavia, non costituisce una novità, dal momento che l'art. 53, comma 2, l.n.689\81, come modificato dall'art. 4, comma 1, l. 12 giugno 2003, n.134, dispone che «*la sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133 ter del codice penale».

3. Il diverso ammontare della somma minima di riferimento per il calcolo della conversione è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore, che ha inteso individuare un regime sanzionatorio di favore per il rito alternativo del decreto penale, ad evidenti fini deflattivi, sulla falsariga della già prevista possibilità di diminuire la pena in misura maggiore rispetto agli altri riti semplificati (Sez. 5, n. 9400 del 21/12/2017, dep. 2018, Becciani, Rv. 27228101).

3.1. Va ricordato che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che le scelte legislative in materia sanzionatoria penale sono censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (Corte Cost. n.35 del 6 dicembre 2017, n. 148 del 1 giugno 2016, n. 23 del 13 gennaio 2016, n. 81 del 26 febbraio 2014).

3.2. E', peraltro, consentito al giudice, in entrambi i casi, di calibrare il valore sostitutivo giornaliero della pena pecuniaria in relazione alle condizioni personali ed economiche del reo; l'indicazione di un valore minimo inferiore per la sanzione sostitutiva che può essere irrogata nel procedimento per decreto penale è, dunque, conseguenza di una scelta che la Corte Costituzionale ha ritenuto rientrante nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere legislativo, rendendo manifestamente infondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale.

4. Il ricorso deve, dunque, dichiararsi inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 2.000,00.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19 ottobre 2018

Il Consigliere estensore
Eugenia Serrao

Il Presidente
Emanuele Di Salvo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale